



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

OGGETTO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI
ASSIMILATI AGLI URBANI**

Quarto d'Altino, li 03 Agosto 2009

Approvato con DCC n. 34 del 06.08.2009

**Il Presidente
F.to Marcassa Loredano**

**Il Segretario
F.to Dott. Agostino Nardini**



INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 Rifiuti urbani
- Art. 5 Rifiuti speciali
- Art. 6 Rifiuti speciali assimilati agli urbani – Criteri di assimilazione
- Art. 7 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari
- Art. 8 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali
- Art. 9 Rifiuti pericolosi
- Art. 10 Attività di vigilanza e controllo
- Art. 11 Competenze del Gestore del servizio
- Art. 12 Competenze del comune

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - Principi generali

- Art. 13 Oggetto del servizio e principi generali
- Art. 14 La raccolta differenziata
- Art. 15 Responsabilità e competenze del produttore e del detentore
- Art. 16 Pubblicità ed informazione

TITOLO II – Gestione operativa

- Art. 17 Classi merceologiche
- Art. 18 Frequenza del servizio di raccolta
- Art. 19 Modalità di conferimento
- Art. 20 Raccolta differenziata porta a porta
- Art. 21 Tipologia e modalità di utilizzo dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 22 Modalità per l'esposizione dei contenitori
- Art. 23 Obblighi per l'esercizio della raccolta differenziata porta a porta
- Art. 24 Raccolta del rifiuto secco non riciclabile



- Art. 25 Raccolta del rifiuto organico
- Art. 26 Raccolta del vetro
- Art. 27 Raccolta imballaggi in plastica e lattine
- Art. 28 Raccolta carta e cartone
- Art. 29 Raccolta indumenti usati e prodotti tessili
- Art. 30 Raccolta dei rifiuti vegetali
- Art. 31 Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale
- Art. 32 Gestione dell'ecocentro
- Art. 33 Rifiuti urbani pericolosi di provenienza domestica soggetti a conferimento separato
- Art. 34 Gestione dei rifiuti cimiteriali
- Art. 35 Rifiuti ingombranti di provenienza domestica e non domestica
- Art. 36 Beni durevoli
- Art. 37 Trasporto
- Art. 38 Smaltimento
- Art. 39 Associazioni di volontariato ed altri Enti

TITOLO III – Gestione dei rifiuti urbani esterni

- Art. 40 Spazzamento
- Art. 41 Frequenza e modalità del servizio pubblico
- Art. 42 Contenitori cestini – portarifiuti
- Art. 43 Interventi urgenti
- Art. 44 Fabbricati ed aree scoperte
- Art. 45 Terreni non edificati
- Art. 46 Mercati
- Art. 47 Aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 48 Manifestazioni pubbliche
- Art. 49 Volantinaggio
- Art. 50 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti
- Art. 51 Aree di sosta temporanea
- Art. 52 Carogne di animali
- Art. 53 Animali
- Art. 54 Cantieri



TITOLO IV - Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi

- Art. 55 Disciplina generale
- Art. 56 Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 57 Rifiuti inerti
- Art. 58 Trasporto di rifiuti inerti
- Art. 59 Rifiuti speciali e pericolosi: obblighi dei produttori
- Art. 60 Altri servizi e oneri complementari a carico del gestore e dei privati

TITOLO V – Divieti e sanzioni

- Art. 61 Organi di vigilanza e controllo
- Art. 62 Divieti
- Art. 63 Violazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006
- Art. 64 Violazione delle disposizioni stabilite dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

- Art. 65 Penalità del Gestore de servizio
- Art. 66 Definizione
- Art. 67 Norme di rinvio



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento:
 - a) disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - b) determina gli ambiti territoriali entro i quali è istituito il servizio di raccolta;
 - c) stabilisce norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi del conferimento e dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese negli ambiti territoriali di cui sopra;
 - d) favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
 - e) prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, del Decreto del Ministero Ambiente del 29.05.91, del D.Lgs. n. 507/93, della Legge 146/94, del D.Lgs. del 22/97 e ss.mm.ii, del D.P.R. n. 158/99 e del D.M. 219/00 e ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008, e delle normative regionali vigenti.
3. Le norme relative alla gestione della tariffa per la copertura dei costi e per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati sono contenute nel regolamento comunale vigente in applicazione dell'art. 238 del D.Lgs.152/2006.

Art. 238
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

ART. 2 — AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli ambiti territoriali entro i quali il Gestore di Servizio svolge il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al Capo II del presente Regolamento, sono definiti con l'obiettivo di garantire il servizio pubblico al maggior numero possibile di utenti, nel rispetto delle norme del D.Lgs n. 507/93.
2. Il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani viene effettuato all'interno del perimetro del territorio comunale, in ambiti territoriali da definire alla stipula del contratto di gestione del servizio stesso.

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, questi ultimi, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi.
2. Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. Rifiuti Urbani
 - b. Rifiuti Speciali
 - c. Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani
 - d. Rifiuti Pericolosi



ART. 4 – RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2 lett. g, del D.Lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, fatto salvo quanto previsto nella norma sulla gestione resti e carogne animali;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f. i rifiuti speciali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli indicati dalle lettere b), c) ed e).

Art. 198

Competenze dei comuni

ART. 5 – RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 152/2006;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari da apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. il combustibile derivato dai rifiuti;
- l. i rifiuti derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 186

Terre e rocce da scavo

Art. 185, c. 1 lett i

- coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo

ART. 6 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI – CRITERI DI ASSIMILAZIONE

1. Per quanto riguarda l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni da emanarsi, ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dello Stato, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
2. L'assimilazione per qualità è soddisfatta per quei rifiuti speciali non pericolosi le cui caratteristiche sono comprese nell'elenco di cui al punto 1.1.1. lettera a della delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, a cui vanno aggiunte piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
3. L'assimilazione per quantità per le utenze non domestiche è soddisfatta fino al valore della produzione annua di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie, dichiarata ai fini della tariffa

Art. 195

Competenze dello Stato



igiene ambientale, per il coefficiente KD, previsto dal D.P.R. 158/99 e adottato dall'Amministrazione comunale, in sede di approvazione delle tariffe, per ognuna delle destinazioni d'uso dei locali utilizzati.

4. L'assimilazione per qualità e quantità è da riferirsi ai rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività elencate all'art. 7 comma 3, lettere a), c) d) ed f) del D.Lgs. 22/97; sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi, per trasporti non assoggettati all'obbligo di accompagnamento mediante formulario rifiuti, prodotti dall'Amministrazione comunale e da associazioni e Onlus autorizzate dal Gestore del Servizio e/o dall'Amministrazione comunale in accordo con il Gestore del Servizio.
5. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
6. I rifiuti speciali che non soddisfano le condizioni qualitative di cui ai commi 2, 4 e le condizioni quantitative di cui ai commi 3, 4 possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del Servizio.
7. I rifiuti di/da imballaggi secondari e terziari sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.
8. In ogni caso la quantità conferita deve essere coerente con lo standard fornito dal Gestore del Servizio, ovvero con le volumetrie dei contenitori forniti e le relative previste frequenze di svuotamento.
9. Sono comunque esclusi dall'assimilazione:
 - i rifiuti contaminati anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;
 - i rifiuti prodotti nel settore primario (agricoltura) destinati ad appositi centri di raccolta e recupero mediante opportune convenzioni;
 - i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in discarica di prima categoria ai sensi della normativa vigente;
 - i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal gestore del servizio, ad esempio:
 - consistenza non solida
 - produzione di quantità eccessiva di percolato se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti
 - eccessiva polverulenta
 - non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico.

Art. 7
Classificazione

ART. 7 — ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SANITARI

1. I rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n.254/2003, sono assimilati agli urbani, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere e) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non

DPR 254/03 Art. 2 c. 1 lett. g
Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani



pericolosi che per quantità e qualità siano assimilabili agli urbani ai sensi del vigente regolamento;

- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- g) gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- h) rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privativa;

Art. 11
Smaltimento dei rifiuti sanitari
sterilizzati

ART. 8 – ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;
 - e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f) materiali provenienti dagli eventuali uffici e dalle strutture annesse;
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

ART. 9 – RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, e sulla base degli allegati G, H e I del medesimo decreto, nonché i rifiuti che presentano una o più caratteristiche pericolose di cui all'all. III alla Direttiva 2008/98/CE del 19.11.2008.



ART. 10 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le attività di vigilanza e controllo sul territorio relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo il seguente regolamento, sono svolte dalla Polizia Locale o da personale ausiliario formato e nominato con atto del sindaco.
2. Le attività di:
 - a) applicazione di tutte le norme contenute nel contratto di servizio dell'appaltatore e nella normativa vigente;
 - b) valutazione e corretta applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento;
 - c) valutazione e attivazione delle procedure previste dal contratto di servizio e dalla normativa vigente;sono svolte dal competente Settore III Urbanistica e Infrastrutture.

ART. 11 – COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili le seguenti attività, alle quali la società affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti provvede direttamente o eventualmente mediante soggetti terzi nei limiti indicati dal contratto di servizio o comunque consentiti dalle norme vigenti.
2. Al Gestore del servizio competono le seguenti attività, alle quali può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati allo smaltimento in tutte le singole fasi;
 - c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico limitatamente a quelle identificata e definite nel dettaglio nel contratto di servizio;
 - d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - e) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e [ss.mm.ii.](#);
 - f) gestione delle aree ecologiche e centri di raccolta;
 - g) la gestione dei cestini stradali;
 - h) il servizio di raccolta di rifiuti abbandonati e servizi occasionali.
3. Il Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, svolge le attività finalizzate:
 - a) all'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani ed alle aree di spazzamento;
 - b) alle modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
 - c) all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
3. Il Gestore del servizio, in accordo con il Comune, può svolgere attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.



ART. 12 – COMPETENZE DEL COMUNE

1. Le competenze del Comune sono quelle previste dalla normativa statale e regionale. (D.Lgs. 152/2006; L.R. 3/2000 ; D.G.R. n. 2166 dell'11.07.2006)
2. Il Comune in particolare provvede alla:
 - a) vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) all'approvazione e definizione delle modalità di conferimento e delle frequenze di raccolta;
 - c) alla definizione e promozione dell'attività informativa e formativa nei confronti della popolazione scolastica e dei cittadini allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale.
3. Il Comune di impegna:
 - a) a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
 - b) ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
 - c) a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con le seguenti attività:
 - controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 13 – OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente titolo riguarda il complesso delle attività di gestione dei rifiuti costituite da:
 - a) spazzamento
 - b) conferimento
 - c) raccolta
 - d) trasporto
 - e) trattamento
 - f) smaltimento
 - g) recupero e riciclaggio
2. Il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione di rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono favorendo la riduzione nel tempo del quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e/o non recuperabile.
3. Le attività di gestione sono definite in osservanza dei seguenti principi generali:
 - a. evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b. garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamenti o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
 - c. evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
4. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse e viene effettuata nell'intero territorio comunale conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui gli stessi originano.



5. Il Gestore del servizio nel rispetto delle competenze definite all'art. 11 del presente regolamento determina, in accordo con l'Amministrazione Comunale, le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
6. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati, a perfetta tenuta stagna e le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e le norme di sicurezza

ART. 14 — LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205 del D. Lgs. 152/2006, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante la raccolta differenziata effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 222 del D. Lgs 152/2006, si attua in tutto il territorio comunale con il sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate nei seguenti articoli.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo in conformità agli indirizzi emanati dall'Amministrazione e al relativo piano attuativo predisposto dal Gestore del servizio.
5. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici ed in edifici aperti al pubblico.
6. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Soggetto gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 205

Misure per incrementare la raccolta differenziata

Art. 222

Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione

ART. 15 – RESPONSABILITA' E COMPETENZE DEL PRODUTTORE E DEL DETENTORE

1. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.
2. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento.
3. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sia pericolosi che non pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori degli stessi rifiuti direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo le norme vigenti ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.

ART. 16 – PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

1. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, organizza campagne d'informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza al fine di favorire in via prioritaria la prevenzione, la riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti, oltre che per dare indicazioni sulle modalità di svolgimento del servizio al fine di incentivare la collaborazione dei cittadini.



TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

ART. 17 – CLASSI MERCEOLOGICHE

1. Sulla base del piano della raccolta differenziata il Comune definisce, in accordo con il Gestore del servizio, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle frazioni:
 - a) materiali organici fermentescibili, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze
 - a) vetro
 - b) carta, cartone
 - c) metallo di piccole dimensioni, lattine, banda stagnata
 - d) plastica (contenitori per liquidi)
 - e) indumenti usati e prodotti tessili
 - f) legno
 - g) RUP rifiuti urbani pericolosi
 - h) eventuali altre frazioni
2. Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ANCI-CONAI ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. 152/2006 o da altre Convenzioni. Il Comune può rilasciare delega al Gestore di Servizio per attivare le convenzioni con i Consorzi di Filiera del CONAI.

Art. 224
Consorzio nazionale imballaggi

ART. 18 – FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti deve essere effettuata in conformità ai principi di cui al punto 2.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984 che prevede la possibilità di stabilire frequenze di raccolta diverse, purché adeguatamente motivate, a condizione che non comportino maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale. I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori nei quali il conferimento viene effettuato, nonché le frequenze e le capacità del sistema di raccolta, devono assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
2. Il servizio viene svolto secondo il calendario concordato dall'Amministrazione con il Gestore del servizio e da quest'ultimo consegnato all'utenza.

ART. 19 – MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani viene svolta con le seguenti modalità, secondo quanto previsto dalle linee guida dettate dal presente Regolamento, ed in particolare:
 - a) raccolta porta a porta con le frequenze indicate nel calendario di raccolta;
 - b) raccolta presso l'ecocentro;
 - c) raccolta con automezzi dedicati per servizi concordati, a frequenza settimanale (per particolari tipologie di rifiuto) o a chiamata;
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.



3. Possono essere istituiti servizi rivolti alle utenze familiari con particolari esigenze (es. conferimento pannolini e pannoloni, servizio disabili) di volta in volta concordati con il Gestore del Servizio.
4. Nelle aree dove è previsto il servizio di raccolta imballaggi di carta e cartone presso le utenze artigianali-commerciali è obbligatorio esporre il materiale nelle giornate e orari previsti dal gestore del servizio che provvedere alla loro raccolta.
5. Il Comune, in accordo con il Gestore di Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

ART. 20 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti domestici non ingombranti e speciali assimilati viene effettuato con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta "porta a porta" secondo quanto precisato nei seguenti articoli.
2. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire a cura del produttore in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e negli appositi contenitori forniti dal soggetto Gestore del servizio.
3. Il conferimento deve essere effettuato con involucri protettivi omogenei al tipo di frazione raccolta, secondo quanto previsto dal presente regolamento; in particolare la frazione umida deve essere conferita su sacchetti biodegradabili.
4. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori al fine di evitare qualsiasi dispersione, cattivi odori e casi di randagismo.
5. Il rifiuto non va mai depositato al suolo fatta eccezione per la frazione verde e ramaglie.
6. Nel conferimento della frazione secca di materiale pericoloso, ad esempio oggetti taglienti e/o acuminate, è fatto obbligo di avvolgere gli oggetti pericolosi in stracci o carta al fine di evitare lesioni agli addetti alla raccolta. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo rincapucciamento.
7. La quantità del rifiuto conferita secondo le modalità stabilite dovrà essere compatibile con contenitori assegnati.
8. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti domestici non ingombranti e speciali assimilati:
 - a) i rifiuti domestici ingombranti
 - b) i rifiuti pericolosi
 - c) i rifiuti speciali non assimilabili
 - d) sostanze allo stato liquido e materiali in fase di combustione
 - e) materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
9. Nei contenitori del secco è vietato introdurre:
 - a) liquidi di qualsiasi entità;
 - b) materiali di combustione;
 - c) imballaggi differenziabili;
 - d) ogni tipo di materiale di risulta di lavorazioni edilizie, da demolizioni o scavi;
 - e) legnami, ramaglia, fogliame e quant'altro possa risultare dalla potatura di piante e pulizia di corti e giardini;
 - f) i vetri e gli altri riporti taglienti;
 - g) carta, cartone e altre frazioni riciclabili (es. umido organico);
 - h) giocattoli.
10. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il Gestore del servizio predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. In caso di conferimenti scorretti il Gestore del



servizio può non effettuare lo svuotamento lasciando idoneo avviso, applicato sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza, recante le motivazioni del mancato svuotamento. In caso di accertamento di reiterati conferimenti scorretti da parte dell'utenza e previa verifica delle responsabilità viene prevista l'applicazione di un sistema sanzionatorio.

ART. 21 – TIPOLOGIA E MODALITA' DI UTILIZZO DEI CONTENITORI DESTINATI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore del servizio, in conformità al colore ed alle volumetrie indicate nel piano approvato dall'Amministrazione comunale. L'utilizzo di tali contenitori è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Soggetto gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e questa dovrà tenerli con cura ed evitarne la manomissione.
3. I contenitori sono dotati di un codice identificativo al fine di individuare le utenze e non potrà essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
4. E' fatto obbligo ai nuovi residenti, contestualmente all'atto di iscrizione, di presentare istanza per la registrazione TIA al fine di ritirare il kit dei contenitori.
5. Nel caso di furto e/o smarrimento del contenitore assegnato si dovrà provvedere alla denuncia presso gli uffici della Polizia Locale. Il Gestore del servizio è tenuto alla riconsegna dei contenitori all'utente che presenti copia della denuncia come sopra presentata.
6. I contenitori, costruiti con materiali facilmente lavabili, hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
7. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza. Nelle aree condominiali va identificato un apposito spazio nell'area di proprietà o in uso; qualora l'area privata non fosse recintata si deve provvedere a recintare e chiudere la piazzola per evitare abbandoni da parte di estranei. Per l'esecuzione di tale opera dovrà essere presentata idonea istanza all'Amministrazione che provvederà a definire il dimensionamento standard e i criteri costruttivi.
8. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
9. Nel caso di cessazione del servizio l'utente dovrà provvedere alla riconsegna dei contenitori, vuoti e puliti, al Gestore del servizio essendo gli stessi personalizzati mediante codice a barre. Nel caso di restituzione di contenitori aventi capacità da 240 litri ed oltre dovrà essere avvisato il Gestore del servizio che provvederà al ritiro degli stessi

ART. 22 - MODALITA' PER L'ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI

1. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze indicate nel Calendario di raccolta predisposto dal Gestore del servizio e recapitato all'utenza, secondo le seguenti modalità:
 - a) I rifiuti vanno inseriti negli appositi contenitori singoli o condominiali e possono essere raccolti in sacchetti o simili di materiale differenziabile con la medesima frazione.
 - b) I contenitori dovranno essere esposti dopo le ore 20,00 della sera antecedente il giorno di raccolta o entro le ore 5,00 del giorno di raccolta, e mantenuti esposti fino a svuotamento



avvenuto.

- c) Per comprovata impossibilità ad esporre il contenitore dopo le ore 20,00, da parte delle attività economiche e produttive, è possibile anticipare l'esposizione dello stesso in coincidenza con l'orario di chiusura.
 - d) Lo svuotamento avviene, di norma, nelle prime ore della mattinata del giorno di raccolta e si conclude entro le ore 13,00. I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere ritirati a cura dell'utente e riportati entro il confine di proprietà preferibilmente entro le ore 19,00 della giornata di raccolta e comunque entro la giornata stessa. Eventuali imprevedibili esigenze operative potrebbero determinare scostamenti dagli orari indicati, e in tal caso sarà cura del Gestore del servizio provvedere a limitare i disagi e comunicare all'utenza le modifiche.
 - e) I contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni di proprietà lungo la pubblica via o comunque lungo il percorso di raccolta individuato e se del caso presso i punti individuati dal Gestore del servizio.
 - f) L'azienda affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 1, ovvero per conferimenti scorretti.
 - g) Il servizio viene garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il concessionario del servizio potrà accedere su strade private solo previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto: in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
2. Nel rispetto delle disposizioni indicate nel Codice della Strada, devono essere osservati i seguenti divieti di collocazione:
 - a) entro una distanza di metri 5 da incroci, attraversamenti pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b) entro la visibilità (minimo di circa 3 m) tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
 - c) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi riservati ai portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
 3. Per quanto riguarda i criteri di igiene, si applicano le norme vigenti ed i regolamenti di igiene ed edilizio comunali.
 4. Nelle aree interne alle recinzioni degli edifici costituiti da sei unità e oltre, regolarmente autorizzati secondo norme edilizie ed urbanistiche all'approvazione del presente regolamento, si ritiene di vietare il posizionamento dei cassonetti condominiali a distanza inferiore a 2 metri da aperture forometriche (porte e finestre) del piano terra abitabile o primo piano abitabile (non si considerano abitabili taverne e ripostigli, garages, etc...). Nel caso di corpi aggettanti relativi al primo piano la distanza minima di 2 metri è calcolata dalla proiezione a terra dallo sporto del corpo aggettante (raggio minimo 2 m).
 5. La richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di edifici costituiti da sei unità e oltre dovrà prevedere apposita area interna per la collocazione dei contenitori, considerando le distanze ed i raggi minimi, come sopra indicati, elevati a 5 m e nel rispetto delle ulteriori disposizioni ulteriori indicate nel presente regolamento e nel regolamento edilizio.
 6. Le distanze di cui sopra devono essere rispettate anche nei confronti di abitazioni dei confinanti.
 7. Nella collocazione dei contenitori dovranno essere osservate le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente rispetto a serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina,



metano o altre fonti di materiale infiammabile, alle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e alle centraline telefoniche.

8. Nell'esposizione dei contenitori dovrà esser rispettato il decoro delle aree ed in particolare i luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
9. Per particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti solidi urbani per le quali sia (ad es. per quantità eccedenti le volumetrie) disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori standard assegnati all'utenza per la raccolta differenziata porta a porta e la loro esposizione, dovrà essere concordata da parte dell'utenza una convenzione apposita con il Soggetto gestore, fatto salvo l'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi e quantitativi indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
10. La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria sia di iniziativa pubblica che compresa negli strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata deve garantire l'accessibilità, la sosta e la manovra dei mezzi impiegati nel servizio di raccolta porta a porta per consentire lo svuotamento dei cassonetti, sulla base di standard predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. Il parere preventivo del Gestore del servizio dovrà essere acquisito a cura dei progettisti delle opere.
11. Gli utenti devono agevolare le operazioni di accesso, di svuotamento dei contenitori e l'asporto dei rifiuti ad opera del Gestore del Servizio. Devono essere altresì salvaguardate le esigenze di circolazione e traffico, nonché si avrà cura di non creare barriere che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

ART. 23 – OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

1. Per il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, è vietato il conferimento al di fuori dei contenitori predisposti per l'ordinario servizio.
2. Il privato è tenuto alla manutenzione e pulizia periodica dei contenitori e delle aree in cui i medesimi vengono esposti per la raccolta differenziata o all'asporto dalle piazzale di appoggio dei contenitori in sua dotazione di materiali conferiti erroneamente.
3. Il Gestore del Servizio è tenuto alla pulizia ed asporto di rifiuti o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso.
4. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, correttamente esposti, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione al numero verde del Gestore del servizio. Il disservizio dovrà essere recuperato, entro le ore 18,00 della giornata ferial successiva.
5. Le utenze produttive e commerciali e gli organizzatori di manifestazioni sono obbligati ad istituire e gestire appositi contenitori o cestini per la raccolta differenziata da parte degli avventori, e a conferirli a propria cura e spese nei contenitori, assegnati per la raccolta differenziata, da parte del Gestore del Servizio, e comunque a conferirli con le modalità concordate dallo stesso in caso di richiesta di servizi aggiuntivi.

ART. 24- RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE

1. Il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile formato da materiale non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità proveniente da selezione o trattamento dei rifiuti urbani dal quale non sia possibile recuperare materia prima, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a. la raccolta viene effettuata mediante apposito contenitore dimensionato in base al numero



- ed alla tipologia delle utenze da servire;
- b. la raccolta viene effettuata con la periodicità stabilita nel “*calendario di raccolta*”;
- c. il materiale deve essere introdotto nel contenitore nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- d. non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra;
- e. non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto secco non riciclabile. In particolare i materiali quali ingombranti, rifiuti da costruzione e demolizione provenienti da piccoli interventi domestici, rifiuti RAE, pile e accumulatori esausti, contenitori etichettati T e F, olio esausto devono essere conferiti presso l'ecocentro.

ART. 25 – RACCOLTA DEL RIFIUTO ORGANICO

1. Il servizio di raccolta del rifiuto organico, costituito da materiali putrescibili ad alto tasso di umidità (scarti di cibo, scarti di verdura, filtri di the, fondi di caffè, etc.) viene svolto con le seguenti modalità:
 - a. la raccolta viene effettuata mediante apposito contenitore domiciliare, avente volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
 - b. la frequenza di raccolta sarà stabilita nel “*calendario di raccolta*” ed effettuata per tutto il territorio comunale;
 - c. il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti in materiale biodegradabile;
 - d. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
2. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.
3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico.

ART. 26 – RACCOLTA DEL VETRO

1. La frazione recuperabile vetrosa è costituita da bottiglie, vasetti barattoli, bicchieri e recipienti in vetro vuoti che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi e cristalli i quali vanno smaltiti presso l'ecocentro.
2. Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante apposito contenitore, avente volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
 - b) la raccolta viene effettuata con periodicità stabilita nel “*calendario di raccolta*”;
 - c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra e qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.



ART. 27 – RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE

1. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile, costituita da imballaggi in plastica e lattine ed in particolare da:
 - bottiglie per bevande
 - flaconi dei prodotti per l'igiene personale e pulizia della casa (shampoo, detersivi, ecc.) - confezioni per alimenti (yogurt, ecc.)
 - borse in nylon e cellophane
 - lattine, scatolame per alimenti (tonno, pelati..)
 - carta stagnola e vaschette in alluminio

viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante apposito contenitore domiciliare, avente volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
 - b) la raccolta viene effettuata con periodicità stabilita nel “*calendario di raccolta*”;
 - c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia. La plastica, ove possibile, e le lattine devono essere schiacciate prima del conferimento sull'apposito contenitore;
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo tutti i materiali esclusi dalla convenzione COREPLA e Alluminio, ed in particolare giocattoli, da conferire presso l'ecocentro, piatti, bicchieri e posate in plastica da conferire con la frazione secca.
 3. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra e qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

ART. 28 – RACCOLTA CARTA E CARTONE

1. Il servizio di raccolta di carte e cartone, costituiti in particolare da giornali, opuscoli quaderni, riviste, libri, fotocopie, imballaggi in cartone, tetrapack (contenitori succhi, latte, ecc), viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante apposito contenitore domiciliare, avente volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
 - b) la raccolta viene effettuata con periodicità stabilita nel “*calendario di raccolta*”;
 - c) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse di nylon;
2. Non sono conferibili nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta oleata, carta carbone, fazzoletti o tovaglioli usati, carta plastificata, nylon, cellophane da conferirsi nella frazione secca.
3. Il materiale deve essere consegnato piegato e schiacciato per ridurre il volume.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

ART. 29 – RACCOLTA INDUMENTI USATI E PRODOTTI TESSILI

1. Tale frazione costituita da indumenti, calzature, accessori d'abbigliamento e da prodotti tessili di provenienza domestica, va conferita presso l'ecocentro.



ART. 30 – RACCOLTA RIFIUTI VEGETALI

1. I rifiuti vegetali costituiti da soli residui di potatura e sfalcio di giardini, aree cimiteriali, orti ed aree alberate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono essere smaltiti mediante:
 - a. conferimento in sacchi comuni in plastica fino all'entrata in funzione della modalità di raccolta in sacchi di simil juta forniti dal Gestore del servizio. I sacchi devono avere volumetria massima di 50 litri.
 - b. le ramaglie, queste vanno sistemate in fasci legati con materiale biodegradabile.
 - c. mediante conferimento presso l'ecocentro.
2. L'esposizione deve avvenire al di fuori di ingressi e recinzioni di proprietà lungo la pubblica via o comunque lungo il percorso di raccolta individuato e se del caso preso i punti individuati dal Gestore del servizio.
3. La giornata di raccolta è indicata nel calendario consegnato alle utenze dal Gestore del Servizio. Il materiale va esposto a partire dalle ore 20.00 della sera prima fino alle ore 5.00 della mattina di raccolta. Gli orari indicati possono essere suscettibili di cambiamenti sulla base delle esigenze operative, ed in tal caso sarà cura del Gestore del Servizio comunicare all'utenza le modifiche.
4. Il peso dei singoli colli dovrà essere inferiore ai 12 Kg.

I rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche o pericolose.

ART. 31 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEL RIFIUTO ORGANICO E DEL RIFIUTO VEGETALE

1. Il corretto auto trattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.
3. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purchè condivise.
4. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa deve essere attuato:
 - a. con l'utilizzo di adeguata metodologia (composter, casse di compostaggio, concimaia, ecc.);
 - b. con processo controllato;
 - c. in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);
 - d. nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
5. La pratica del compostaggio domestico, ai fini della riduzione della tariffa, presso le utenze domestiche potrà avvenire solo se le medesime saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.



6. Nel caso di utenze domestiche con servizio condominiale per il rifiuto secco non riciclabile e/o per il rifiuto organico la riduzione per la pratica del compostaggio domestico non potrà essere concessa.
7. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
8. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
9. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a. provvedere ad una corretta miscelazione del materiale da trattare;
 - b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per il successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
10. Il compostaggio del rifiuto organico e del rifiuto vegetale dovrà avvenire secondo le norme approvate dall'Osservatorio regionale dell'ARPAV.
11. La dichiarazione di autotrattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale ai fini della riduzione della tariffa deve essere effettuato dall'utente presentando allo sportello del Gestore del servizio l'apposito modulo.
12. Gli utenti ai fini dei benefici della riduzione della tariffa dovranno restituire le attrezzature assegnate per la raccolta della frazione verde e organica.

ART. 32 – GESTIONE DELL'ECOCENTRO

1. L'ecocentro comunale rientra tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta.
2. Il comune e il Gestore del servizio rendono pubblici il sito ove è installato l'ecocentro comunale.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente regolamento, il Gestore del servizio adotta apposito regolamento per l'utilizzo dell'ecocentro.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti presso l'ecocentro è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore, ferme restando le vigenti normative sulla registrazione e sui formulari di trasporto rifiuti.
5. I rifiuti possono essere conferiti dagli utenti domestici e non domestici limitatamente ai rifiuti assimilati nei giorni, negli orari, e con le modalità stabilite nel regolamento .
6. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dell'ecocentro controllando che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l'utente, qualora ciò si renda necessario.



ART. 33 – RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO.

1. I rifiuti urbani pericolosi quali ad esempio:

- Accumulatori al piombo;
- Pile esauste;
- Farmaci scaduti e non più utilizzati;
- Lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- Contenitori per olio minerale ;
- Vernici;
- Prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T" o "F" (chimici domestici).

devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:

- a. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori in diversi punti della città o conferite presso l'ecocentro o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore di Servizio; il Gestore di Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;
 - b. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso l'ecocentro, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore;
 - c. le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono essere immesse esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le Farmacie o presso l'ecocentro; il Gestore di Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;
 - d. gli accumulatori al piombo devono essere di norma consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i centri autorizzati; nel caso di batterie esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno essere conferite presso l'ecocentro;
 - e. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso l'ecocentro;
 - f. gli oli vegetali usati devono essere conferiti presso l'ecocentro per essere inviati a riciclo.
3. Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da parte del Gestore del Servizio. Il tal caso le modifiche dovranno essere a cura del medesimo gestore comunicate per tempo all'utenza.

ART. 34 – GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, come indicati all'art. 8 comma 1 lett. b) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".



3. Il rifiuto da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.
4. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
5. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 lett. a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
6. Per l'espletamento del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali si dovrà predisporre apposita comunicazione all'impianto di conferimento, contenente la tipologia dei rifiuti conferiti, gli estremi identificativi del trasportatore e la durata del servizio. L'accettazione di tali rifiuti è regolamentata dal D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 ed in particolare dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-S e dall'art. 12, commi 1-2-3-4-5-6.
7. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si intendono materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
8. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
9. Nella gestione per rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero degli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Art. 208

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

ART. 35 – RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA

1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.).
2. Per le utenze domestiche e non domestiche, su richiesta dell'interessato il Gestore di Servizio provvede alla raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti direttamente al domicilio dell'utente fino ad un metro cubo e comunque coerente con la movimentazione di un automezzo, tramite apposito servizio personalizzato secondo le modalità deliberate dal Gestore di Servizio ed approvate dall'Amministrazione Comunale.
3. Per il trasporto di rifiuti inerti non pericolosi, di cui al presente articolo è obbligatorio munirsi di apposita documentazione, secondo le modalità indicate all'art. 37 del presente Regolamento.

ART. 36 – BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall'art. 227, comma, 1 lett. a, D. Lgs 152/2006. e cioè:
 - a. Frigoriferi - surgelatori – congelatori;
 - b. Televisori;
 - c. Computer;
 - d. Lavatrici e lavastoviglie;
 - e. Condizionatori d'aria;ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore di Servizio nei termini e con le modalità di cui ai precedenti artt. 32 e 35.
2. La frequenza del servizio è stabilita dal contratto di servizio.



ART. 37 – TRASPORTO

1. Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione Interministeriale del 27.07.84, pertanto:
 - a. gli automezzi concordati con il Gestore dello svolgimento del servizio, usati per il trasporto dei rifiuti, devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;
 - b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficio competente del Comando di Polizia Locale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ART. 38 – SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del Gestore di Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 39 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI

1. Ai sensi di quanto già indicato all'art. 7 - comma 2 - del presente Regolamento, il Comune, o per esso il Gestore di Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e Onlus, di Enti o Ditte private, secondo le modalità indicate dall'AATO e dalla Provincia, previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio.
2. Il Comune si riserva di promuovere, previa stipula di apposita convenzione, l'organizzazione di gruppi operativi di volontari ai fini dell'informazione, sensibilizzazione, educazione dei cittadini e prevenzione sul corretto conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, monitoraggio sulla rete di raccolta, oltre che eventuali segnalazioni su disservizi e comportamenti scorretti nel rispetto del diritto e della dignità degli utenti.

TITOLO III – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 40 – SPAZZAMENTO

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali possono essere istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, e svuotamento dei cestini, etc.; vengono definiti dall'Amministrazione in accordo con il Gestore del servizio al fine di garantire la copertura delle seguenti aree:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali ai sensi del Nuovo Codice della Strada;
 - b. i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;



c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);

d. i viali esterni dei cimiteri;

e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza Comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;

h. i giardini e parchi comunali;

ART. 41 – FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e gestione dei rifiuti esterni costituisce precipua competenza del Gestore di Servizio sulla base dei criteri stabiliti nel "Contratto di Servizio" allegato al bilancio preventivo.
2. In particolare:
 - a. Per il servizio di spazzamento il Gestore di Servizio individua in collaborazione con l'Amministrazione Comunale la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato;
 - b. La pulizia dell'imbocco e/o superficiale delle caditoie, da svolgersi sistematicamente nell'ambito del servizio di spazzamento del Gestore di Servizio;
 - c. La raccolta delle eventuali siringhe abbandonate in qualunque area pubblica o privata ad uso pubblico, anche esterna al perimetro di spazzamento. In quest'ultimo caso, l'intervento di raccolta avverrà su segnalazione di chiunque, entro 24 ore;
 - d. Per la pulizia dei cestini porta-rifiuti, a disposizione degli utenti, posizionati in aree pubbliche viene concordato con l'Amministrazione comunale, in concomitanza con la pulizia delle piste ciclabili, delle aiuole e delle aree verdi comunali;

ART. 42 – CONTENITORI CESTINI - PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore di Servizio provvede ad installare appositi contenitori porta rifiuti, tenendo conto ove possibile della differenziazione merceologica del rifiuto mediante l'installazione di cestini in grado di accogliere più tipologie (vetro, plastica ecc.). Il Gestore del servizio si occupa del loro periodico svuotamento e della loro pulizia secondo quanto previsto all'interno del Contratto di Servizio.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti pericolosi, rifiuti urbani inerti, di provenienza domestica, e rifiuti ingombranti, né gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore di Servizio.
3. L'Amministrazione Comunale può segnalare al Gestore di Servizio aree del proprio territorio sprovviste parzialmente o totalmente dei contenitori di cui al comma 1 e concordarne il loro posizionamento.



ART. 43 – INTERVENTI URGENTI

1. Il Gestore di Servizio provvede, altresì, alla raccolta e smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

ART. 44 – FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area; le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.
3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Sindaco dispone affinché il servizio pubblico esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

Art. 192
Divieto di abbandono

ART. 45 – TERRENI NON EDIFICATI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rimanda a quanto già indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 44.

ART. 46 – MERCATI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti definiti all'art. 5 e provenienti dalla propria attività in appositi sacchi chiusi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Gestore di Servizio, curandone la differenziazione secondo le diverse tipologie di frazione.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. Per consentire al personale del Gestore di Servizio di eseguire le operazioni manuali di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, il Gestore di Servizio, con istanza specifica, può richiedere la modifica di tali orari all'Amministrazione Comunale.
4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura del soggetto promotore, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore di Servizio, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato, salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale.



ART. 47 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area, rilasciato a cura della Polizia Locale, dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti (apposita convenzione che preveda adeguato deposito cauzionale stabilito dall'Amministrazione comunale), sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.
3. Ogni onere sostenuto dal Gestore di Servizio connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività in oggetto.
4. La pulizia del proprio plateatico sarà a cura dell'esercente. La pulizia delle aree di pertinenza in caso di neve e ghiaccio sono a cura dell'utenza commerciale.

ART. 48 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore di Servizio, con un preavviso di dieci giorni lavorativi, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate, avvalendosi della modulistica predisposta dagli uffici.
2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e con le indicazioni del Gestore di Servizio, un piano di raccolta differenziata pre, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore o il patrocinatore sia l'Amministrazione Pubblica. A tal fine i servizi aggiuntivi di pulizia previsti per la manifestazione vanno richiesti a cura dell'organizzatore della manifestazione stessa al Gestore del Servizio.
5. I soggetti di cui al comma 1) possono essere esentate dal sostenimento degli oneri straordinari di cui al comma 4) nel caso in cui siano adottate misure atte alla riduzione dei rifiuti non riciclabili mediante impiego di materiali eco-compatibili.

ART. 49 - VOLANTINAGGIO

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
2. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, abbandonare volantini o distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.
3. Fanno eccezione le comunicazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale o da altri enti o da aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza, per le necessità di pubblica utilità ed i casi di urgenza.

ART. 50 – CARICO/SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.



2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore di Servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico del Comune, con il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, fermo restando le applicazioni delle sanzioni amministrative di cui all'art. 56.

ART. 51 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle eventuali aree assegnate, secondo la normativa vigente, alla sosta temporanea di caravans, roulotte, ecc. il Gestore di Servizio istituisce un particolare servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e chiunque è tenuto a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare il servizio.

ART. 52 – CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura:

- del proprietario o da chi è responsabile dell'animale,
 - di chi ha abbandonato la carogna animale,
 - ovvero del Comune o di altri Enti secondo le rispettive competenze,
- in quanto tali rifiuti sono esclusi dalla disciplina del D.Lgs. 152/2006.

2. E' vietato il conferimento al servizio di raccolta di animali morti.

ART 53 - ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

3. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei propri cassonetti adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio con apposito vademecum.

ART. 54 – CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni necessarie.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente, che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

3. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere di manutenzione stradale e infrastrutture di qualsiasi natura.

4. Nel caso di cantieri di attività edilizia l'impresa è obbligata a tenere pulite le strade di accesso al cantiere, come previsto peraltro dal Codice stradale D.Lgs. 285/92 e s.m.i.



5. E' fatta salva l'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza nei cantieri, gestione rifiuti in cantiere, gestione rifiuti inerti, gestione terre e rocce da scavo (D.Lgs. 81/2008; D.Lgs. 152/2006; DGR Veneto n° 2424 08/08/2008; L. 2/2009 art. 10 comma 10 sexies; e ulteriori norme entrate successivamente in vigore in materia).

TITOLO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Art. 55 –DISCIPLINA GENERALE

1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs 152/2006 nonché di quelle contenute nella normativa regionale.
2. La raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti dovrà attenersi a quanto previsto all'art. 237 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 237
Criteri direttivi dei sistemi di gestione

Art. 56 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. In ottemperanza ai disposti dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006:
 - a. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. 209/2002, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
 - b. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;
 - c. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;
 - d. E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
 - e. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999 secondo quanto previsto dall'art. 231, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Art. 231
Veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs 209/2003

Art. 57 – RIFIUTI INERTI

1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006, o delle procedure ordinarie previste dallo stesso decreto. Modeste quantità di detriti, fino a 1 mc, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso l'ecocentro.

Art. 214
Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate.

Art. 216
Operazioni di recupero



Art. 58 – TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, onde evitare l'abbandono indiscriminato degli stessi, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune di Quarto d'Altino (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore di Servizio, quelli dei Comuni e delle Aziende Municipalizzate o Speciali, o per questi Enti operanti, nonché i veicoli trasportanti i rifiuti non pericolosi effettuati da produttore dei rifiuti stessi residenti nel Comune di Quarto d'Altino in modo saltuario e occasionale che non eccedano la quantità di 30 Kg o 30 Lt), che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazioni edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a munirsi di apposito formulario, secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 193
Trasporto dei rifiuti

Art. 59 – RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI; OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Art. 60 – ALTRI SERVIZI E ONERI COMPLEMENTARI A CARICO DEL GESTORE E DEI PRIVATI

1. In caso di nevicate e di altri eventi meteorologici che impediscano il regolare svolgimento dei servizi di spazzamento, il personale ed i mezzi in dotazione dovranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per lo spargimento del sale sulla viabilità pedonale, marciapiedi, portici di proprietà comunale e strutture pubbliche.
2. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi devono provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
3. E' altresì vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
4. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale, sulle piste ciclabili e sui marciapiedi.

TITOLO V – DIVIETI E SANZIONI

ART. 61 – ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Aziende Socio Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.).
2. Possono altresì accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del Gestore del servizio, appositamente nominati ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.



3. Gli agenti della Polizia Locale ed il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

ART. 62 – DIVIETI

1. Sono vietati:

- a. l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
- b. lasciar cadere immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, gettarli e/o depositarli sulle strade, sui cigli stradali e aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio;
- c. il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani e di altri animali (vedasi art 53 comma 1);
- d. l'esposizione di contenitori, materiali, rifiuti difformi da quelli prescritti; l'esposizione di sacchetti e contenitori contenenti rifiuti in area pubblica e sulla via pubblica è vietata, se non per le frazioni differenziate nei giorni ed ore prestabiliti dal calendario della raccolta stabilito dal Gestore del Servizio e dal presente regolamento; è altresì vietato l'abbandono per negligenza delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- e. l'abbandono sul territorio o il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti difformi dalla destinazione del contenitore, o di rifiuti impropri: speciali non assimilati agli urbani, rifiuti pericolosi, rifiuti il cui conferimento è vietato da ordinanze delle pubbliche autorità;
- f. il conferimento di frazioni di rifiuto con modalità diverse da quelle stabilite dal contratto di servizio e dal presente regolamento; il mancato rispetto delle indicazioni stabilite dal Gestore del Servizio in merito alla tipologia di contenitori e di sacchetti da impiegare, alla modalità di conferimento (orario di esposizione e luogo di conferimento) o in merito al conferimento di specifiche tipologie di materiali su indicazione scritta del Gestore del Servizio;
- g. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- h. il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi o ingombranti, che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- i. il mancato asporto da parte dell'utenza dei materiali conferiti erroneamente nei contenitori e dalle piazzole di appoggio dei contenitori in propria dotazione;
- j. la mancata manutenzione, pulizia e lavaggio periodico dei contenitori e delle aree di stazionamento o in cui i medesimi vengono esposti per la raccolta differenziata, in quanto può configurare inconvenienti di tipo igienico e sanitario;
- k. il conferimento della frazione umida, nei contenitori condominiali – aziendali, prima delle ore 20.00 della sera precedente al giorno del previsto svuotamento del contenitore;
- l. la collocazione in forma stabile dei contenitori all'esterno delle aree recintate di proprietà e/o per la mancata chiusura, recinzione, mascheramento e pavimentazione delle piazzole ecologiche; va garantita la visibilità, gli accessi e la transitabilità;
- m. l'uso improprio, da parte dell'utenza, dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro, lo spostamento dei contenitori dal luogo in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento, il danneggiamento;
- n. il conferimento da parte di utenze non domestiche, al servizio di raccolta, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione con il Gestore del Servizio, dal momento che per qualità e quantità eccedono i volumi conferibili con i kit di contenitori standard adottati;



- o. la mancata o inadeguata collocazione di idonei cestini e/o contenitori da parte delle utenze commerciali e degli organizzatori di manifestazioni per la raccolta differenziata, di cui all'art. 23 comma 5;
- p. la mancata differenziazione con cestini appositi dei rifiuti prodotti e/o provenienti da manifestazioni spettacoli viaggianti (art. 48 comma 3), utenze commerciali (art. 23 comma 5) e mercati (art. 46 comma 1);
- q. la mancata pulizia (art. 46 comma 2) delle aree di posteggio nei mercati entro un'ora dall'orario di chiusura;
- r. la violazione alle norme dell'art. 47 comma 1, obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse;
- s. la violazione alle norme dell'art. 48 comma 1, e dell'art. 60, ovvero dell'obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza (plateatico) e dell'obbligo da parte dei gestori e dei privati di tenere pulite le zone antistanti la proprie abitazioni/esercizi da neve e ghiaccio;
- t. l'abbandono di materiale pubblicitario su suolo pubblico e la distribuzione di materiale pubblicitario e volantini con modalità non previste dal presente regolamento, in violazione alle norme dell'art. 49;
- u. il conferimento al servizio di raccolta di animali morti, in violazione dell'art. 52 comma 2;
- v. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di raccolta e smaltimento;
- w. intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento o il rifiuto di esporre i contenitori per la raccolta con le modalità stabilite dal gestore del servizio;
- x. la mancata pulizia delle piazzole ecologiche concesse in uso dall'Amministrazione comunale o occupate temporaneamente per la raccolta differenziata;
- y. il danneggiamento o ribaltamento dei cestini-portarifiuti installati nelle aree verdi e lungo la viabilità, l'esecuzione di scritte sui cestini-portarifiuti e affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore di Servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunale;
- z. la combustione di qualunque tipo di rifiuto e la mancata pulizia e corretto smaltimento dei rifiuti derivanti da incenerimento (con asporto di ceneri, tizzoni, carboni e resti di combustione) delle aree in uso o in proprietà ove siano avvenuti roghi e combustioni, dal momento che ceneri e resti di combustione possono essere trasportate dal vento, causare odori, inquinare e imbrattare il suolo, causare un detrimento del paesaggio;
- aa. il conferimento di rifiuti prodotti al di fuori del Comune di Quarto d'Altino.

ART. 63 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL D.LGS. N.152/2006

1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00. Se l'abbandono dei rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.
2. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. nr. 152/2006.
3. Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. nr. 152/2006.
4. Restano fatte salve le ulteriori sanzioni anche penali previste dal D.Lgs. 152/2006 non specificate nel presente regolamento.

Art. 255 D.Lgs 152/06



Art. 64 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie a norma di legge. Sono fatte salve ulteriori modifiche al regime sanzionatori in variazione alle citate norme.
2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applica le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione dei seguenti obblighi e prescrizioni previsti nel presente Regolamento sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00:

Art. 7 bis
Sanzioni amministrative

- a. abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi e non ingombranti;
- b. abbandono incontrollato di rifiuti per le altre tipologie di rifiuti;
- c. mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte porta a porta, quali:
 - c.1 esposizione di contenitori, materiali, rifiuti difformi da quelli prescritti;
 - c.2 conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti difformi dalla destinazione del contenitore, o di rifiuti impropri: speciali non assimilati, pericolosi, rifiuti il cui conferimento è vietato da ordinanze delle pubbliche autorità;
- d. mancato rispetto delle indicazioni stabilite dal Gestore del Servizio in merito alla tipologia di contenitori e di sacchetti da impiegare, alla modalità di conferimento (orario di esposizione e luogo di conferimento) o in merito al conferimento di specifiche tipologie di materiali su indicazione scritta del Gestore del Servizio;
- e. conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- f. violazione dell'obbligo di ridurre convenientemente il volume dei rifiuti;
- g. mancato asporto da parte dell'utenza dei materiali conferiti erroneamente nei contenitori e dalle piazzole di appoggio dei contenitori in propria dotazione;
- h. mancata manutenzione, pulizia e lavaggio periodico dei contenitori e delle aree di stazionamento o in cui i medesimi vengono esposti per la raccolta differenziata, in quanto può configurare inconvenienti di tipo igienico e sanitario;
- i. collocazione in forma stabile dei contenitori all'esterno delle aree recintate di proprietà e/o per la mancata chiusura, recinzione, mascheramento e pavimentazione delle piazzole ecologiche;
- j. uso improprio, da parte dell'utenza, dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro, lo spostamento dei contenitori dal luogo in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento, il danneggiamento;
- k. conferimento da parte di utenze non domestiche, al servizio di raccolta, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione (dal momento che per qualità e quantità eccedono i volumi conferibili con i kit di contenitori standard adottati) con il Gestore del Servizio;
- l. mancata o inadeguata collocazione di idonei cestini e/o contenitori da parte delle utenze commerciali e degli organizzatori di manifestazioni per la raccolta differenziata, di cui all'art. 23 comma 5;
- m. per mancata differenziazione con cestini appositi dei rifiuti prodotti e/o provenienti da manifestazioni e spettacoli viaggianti, utenze commerciali e mercati;
- n. per la mancata pulizia (art. 46 comma 2) delle aree di posteggio nei mercati entro un'ora dall'orario di chiusura;
- o. violazione alle norme dell'art. 47 comma 1, obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse, oltre agli oneri di pulizia dell'area;
- p. violazione alle norme dell'art. 47 comma 4, obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza (plateatico), e alle norme dell'art. 60, pulizia e sgombero da parte di privati in caso di ghiaccio e neve;



- q. violazione alle norme dell'art. 49 relative alle modalità di distribuzione di materiale pubblicitario e volantini;
 - r. conferimento al servizio di raccolta di animali morti, in violazione dell'art. 52 comma 2;
 - s. mancato rispetto della norma di cui all'art. 53 comma 1: violazione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali;
 - t. per la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di raccolta e smaltimento, di cui all'art. 62 comma 1, lettera v.;
 - u. per violazione dell'obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, di cui all'art. 62 comma 1, lettera w.;
 - v. per violazione dell'obbligo di pulizia delle piazzole ecologiche concesse in uso o occupate temporaneamente per la raccolta differenziata, di cui all'art. 62 comma 1, lettera x.;
 - w. per violazione alle norme dell'art. 62 comma 1, lettera y., mediante danneggiamento o ribaltamento dei cestini-portarifiuti installati nelle aree verdi e lungo la viabilità, l'esecuzione di scritte sui cestini portarifiuti e affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, etc.);
 - x. per la combustione di qualunque tipo di rifiuto o per la mancata pulizia delle aree in uso o in proprietà ove sono avvenuti roghi o combustione, in violazione dell'art. 62 comma 1, lettera z.;
 - y. per violazioni del divieto di conferimento da fuori Comune, di cui all'art. 62 comma 1, lettera aa.;
4. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni anche penali nei confronti del responsabile degli illeciti sopra elencati.
5. E' fatta salva l'applicazione della norma sanzionatoria più specifica e/o più favorevole al reo, qualora il medesimo comportamento sia sanzionabile in base a più normative.
6. L'impresa che effettua dei lavori in cantieri di attività edilizia è obbligata a tenere pulite le strade di accesso al cantiere stesso, come previsto peraltro dal Codice stradale D.Lgs. 285/92 e s.m.i., ed in caso di violazione incorre nelle sanzioni ivi stabilite.
7. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento degli eventuali danni subiti.
8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione può contenere l'intimazione al trasgressore, nel caso in cui lo stesso sia contestualmente identificato, ad effettuare il ripristino.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 65 – PENALITA' DEL GESTORE

1. Le penalità applicate dall'Amministrazione Comunale al Gestore del Servizio sono stabilite dal contratto di servizio stipulato con il Gestore del Servizio.

Art. 66 – DEFINIZIONE

1. Per "Amministrazione Comunale" o "Comune" deve intendersi il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco o il dirigente responsabile del servizio a seconda che, nel contesto dei precedenti articoli, si faccia riferimento rispettivamente ad atti di indirizzo o di controllo contemplati dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 4 del D.L. n. 26 del 1995, convertito in legge n. 95 del 1995, o ad approvazione di progetti previsti da atti fondamentali del Comune o ad ordinanze d'urgenza, o, infine, ad atti di gestione, giusto quanto previsto dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi



Art. 67 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento comunale rispettivamente di Igiene e di Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti e tutela ambientale.
2. L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 152/2006, che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto indicate nel presente Regolamento. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi.
3. Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati dai decreti attuativi del D.Lgs. 152/2006 e recepite con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
4. Le sanzioni previste per le violazioni di cui all'art. 64 del presente regolamento saranno esattamente individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

LINEE GUIDA

PER LA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE ATTREZZATE PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI CONDOMINIALI PER IL CONFERIMENTO DI RSU

Art. 1 – Procedimento

Le piazzole attrezzate per la collocazione dei contenitori di RSU rientrano nella definizione di opere di arredo urbano di cui all'art. 35 del vigente Regolamento Edilizio. Come tali possono essere realizzate senza titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

La richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle piazzole attrezzate per la collocazione dei contenitori di RSU dovrà essere redatta su apposito modello nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nei seguenti articoli.

Nel caso in cui la piazzola debba essere realizzata in area sottoposta a tutela a sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. dovrà comunque essere preventivamente acquisita l'autorizzazione paesaggistica a sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs.

Art. 2 - Criteri generali

La realizzazione delle piazzole attrezzate per la collocazione dei contenitori di RSU condominiali e/o aziendali dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indirizzi tecnici, fermo restando quanto disposto nel Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 06.08.2009:

- nella collocazione dei contenitori dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente rispetto a serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile e mantenute distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e alle centraline telefoniche;
- dovranno essere rispettati i requisiti di visitabilità previsti dalla L.R. 13/89 e ss.mm.ii.;
- dovrà essere garantito il rispetto dei criteri d'igiene previsti dalle normative e regolamenti vigenti nonché le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici;
- le piazzole dovranno essere mantenute pulite e dovrà essere garantito il decoro dei luoghi;

- i rifiuti andranno conferiti esclusivamente sui contenitori e non saranno raccolti i sacchi e/o rifiuti di qualsiasi natura depositati a terra;
- il titolare dell'autorizzazione sarà ritenuto responsabile della gestione e buona cura della piazzola;

Art. 3 - Realizzazione di piazzola all'interno di proprietà condominiale e/o aziendale

- l'area dovrà essere idoneamente collocata all'interno della proprietà senza creare disagi e impedimento all'accesso dei residenti e garantendo comunque spazi di manovra e di accessibilità ai mezzi di locomozione;
- nelle aree interne alle recinzioni degli edifici costituiti da sei unità e oltre, regolarmente autorizzati secondo norme edilizie ed urbanistiche, è vietato il posizionamento di cassonetti condominiali a distanza inferiore a 2,00 mt da aperture forometriche (porte e finestre) del piano terra abitabile o primo piano abitabile (non si considerano abitabili taverne e ripostigli, garages, etc...). Nel caso di corpi aggettanti relativi al primo piano la distanza minima di 2,00 mt è calcolata dalla proiezione a terra dello sporto del corpo aggettante (raggio minimo 2,00 mt);
- i cassonetti da collocarsi all'interno della proprietà condominiale potranno essere posti:
 - in aree comuni e posti auto, o in aree di manovra condominiali (già pavimentate o da pavimentarsi per la sola superficie necessaria), consentendo comunque l'accesso e la manovra agli altri posti auto coperti e scoperti autorizzati;
 - in area verde condominiale (da pavimentare per la sola superficie necessaria alla piazzola);
- il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di edifici costituiti da sei unità e oltre dovrà prevedere apposita area interna per la collocazione dei contenitori , considerando le distanze e i raggi minimi, come sopra indicati, elevati a 5 mt e nel rispetto delle ulteriori disposizioni indicate nei regolamenti vigenti;

Art. 4 - Realizzazione di piazzola interna alla proprietà condominiale ed adiacente alla recinzione

Per edifici condominiali esistenti che abbiano individuato un'area di dislocazione dei contenitori interna alla proprietà ed in adiacenza alla recinzione che si affaccia alla pubblica via, è consentita l'apertura della stessa per la porzione necessaria alla movimentazione dei contenitori da parte degli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti.

Il dimensionamento delle piazzole viene indicativamente individuato negli allegati elaborati grafici ed in ogni caso deve garantire l'accessibilità per il conferimento e non creare impedimenti od ostacoli per i gestori del servizio.

L'area dovrà avere pavimentazione impermeabile ed essere priva di discontinuità. Dovrà essere complanare con l'area esterna o comunque garantire un'agevole movimentazione dei contenitori al fine del conferimento ai mezzi di raccolta.

L'accesso dovrà essere garantito da apposito cancello, della stessa tipologia degli esistenti, munito di serratura a lucchetto universale.

Le opere in ogni caso non dovranno arrecare danno e pregiudizio per diritti di terzi.

Per la realizzazione della piazzola interna alla proprietà condominiale ed adiacente alla recinzione è previsto il rilascio di autorizzazione gratuita previa presentazione di apposita domanda.

Art. 5 - Realizzazione di piazzola in area di proprietà condominiale non recintata

Per edifici condominiali che dispongano di una proprietà condominiale non recintata che venga idoneamente individuata per la dislocazione dei contenitori, è consentita la realizzazione di una piazzola avente le seguenti caratteristiche:

- l'area dovrà essere dimensionata secondo le indicazioni contenute negli allegati elaborati grafici ed in ogni caso, in modo tale da garantire l'accessibilità per il conferimento e non creare impedimenti od ostacoli per i gestori del servizio;
- dovrà avere pavimentazione di tipo impermeabile, priva di discontinuità per garantire un agevole scorrimento dei contenitori e possibilità di lavaggio;
- dovrà essere complanare all'area esterna o comunque permettere un'agevole movimentazione dei contenitori al fine del conferimento ai mezzi di raccolta;
- dovrà essere delimitata con staccionata in legno e mascherata con siepe arbustiva o siepe sintetica o rete oscurante per un'altezza non superiore a ml 1,50;
- l'accesso dovrà essere garantito da apposito cancello munito di serratura a lucchetto universale.

Le opere in ogni caso non dovranno arrecare danno e pregiudizio per diritti di terzi.

Per la realizzazione della piazzola in proprietà condominiale non recintata è previsto il rilascio di autorizzazione gratuita previa presentazione di apposita domanda.

Art. 6 - Realizzazione di piazzole in aree pubbliche concesse in uso

Nel caso in cui vengano accertate le condizioni di mancanza o insufficienza di idonei spazi nelle aree condominiali da adibire allo stazionamento di tutti o parte dei cassonetti regolamentari per il conferimento dei rifiuti, tale da generare la necessità di disporre del più prossimo spazio pubblico con misure sufficienti a garantire il loro stazionamento, verrà valutata la richiesta di concessione in uso di area pubblica per la realizzazione di piazzole ecologiche a servizio dell'unità condominiale.

Per la concessione in uso di area pubblica per la realizzazione di piazzole ecologiche a servizio dell'unità condominiale dovrà essere presentata apposita domanda.

La concessione è subordinata alla verifica da parte del competente ufficio tecnico, delle condizioni di effettiva mancanza o insufficienza di spazio nelle aree condominiali idoneo allo stazionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Nell'individuazione delle aree pubbliche atte ad ospitare l'isola ecologica si dovrà avere cura di:

- non utilizzare piazzole precedentemente adibite alla raccolta stradale;
- realizzare le nuove piazzole nella più stretta prossimità alla proprietà in oggetto e non di terzi;
- non utilizzare per la realizzazione delle piazzole aree di manovra, piste ciclabili o marciapiedi;

- dimensionare le isole in funzione delle esigenze esistenti allo stato di piena occupazione delle unità abitative;

La piazzola ecologica dovrà essere realizzata in conformità ai seguenti criteri:

- l'area dovrà essere dimensionata secondo le indicazioni contenute negli allegati elaborati grafici ed in ogni caso, in modo tale da garantire l'accessibilità per il conferimento e non creare impedimenti od ostacoli per i gestori del servizio;
- dovrà avere pavimentazione di tipo impermeabile, priva di discontinuità per garantire un agevole scorrimento dei contenitori e possibilità di lavaggio;
- dovrà essere complanare all'area esterna o comunque permettere un'agevole movimentazione dei contenitori al fine del conferimento ai mezzi di raccolta;
- dovrà essere delimitata con staccionata in legno e mascherata con siepe arbustiva o siepe sintetica o rete oscurante per un'altezza non superiore a ml 1,50;
- nel caso l'area fosse ubicata in area verde pubblica, il mascheramento dovrà avvenire esclusivamente mediante piantumazione di siepe arbustiva, la cui manutenzione resta a carico dei richiedenti la concessione;
- l'accesso dovrà essere garantito da apposito cancello munito di serratura a lucchetto universale.

La concessione in uso di area pubblica per la realizzazione di isola o piazzola ecologica avverrà secondo i seguenti criteri:

- a titolo gratuito per le finalità inerenti all'espletamento di un servizio pubblico;
- mediante formalizzazione di convenzione, ovvero scrittura privata, avente durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di stipula, e clausola di rinnovo tacito salvo diversa determinazione scritta delle parti;
- venuta meno la convenzione per naturale scadenza o per recesso anticipato di una delle parti, la proprietà condominiale è obbligata alla restituzione dell'area con ripristino dello stato originario dei luoghi, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ingiunzione da parte del competente ufficio;
- sono a carico della proprietà privata gli oneri per le manutenzioni ordinarie, straordinarie e di assicurazione civile per la realizzazione e l'utilizzo delle opere, nonché per la presentazione della richiesta di concessione;



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO DI AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLA ATTREZZATA PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI CONDOMINIALI PER IL CONFERIMENTO DI RSU

(DGC n. 5 del 10.01.2010)

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**

Il/la sottoscritto/a

residente a prov.

Via n. Codice Fiscale

..... Partita IVA

in qualità di (*barrare il punto interessato*):

- Amministratore (allegare copia della deliberazione di assemblea condominiale riportante specifica delega)
- Legale rappresentante
- Altro

del Condominio:

Via Civico

Località

della Ditta

Ragione SocialeC.F./P.IVA

sede legale in ViaCivico

Località

Considerata l'impossibilità di rispettare ed adempiere alle disposizioni del "Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani" relativamente alla collocazione all'interno della proprietà dei contenitori per il conferimento di RSU

CHIEDE



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

la concessione in uso di un'area pubblica per la realizzazione di isola ecologica, sita in
Via _____

avente dimensioni:

lunghezza : ml _____

larghezza: ml _____

per una superficie complessiva di mq _____

su area catastalmente identificata al Fg. _____ Mapp. _____

La/Il sottoscritta/o _____ si fa carico di ogni
responsabilità civile e penale e delle relative spese in ordine a danni a persone o cose
derivanti dall'occupazione.

Inoltre, Sarà cura della/o stessa/o provvedere all'immediato ripristino ed alla pulizia del
suolo al termine dell'occupazione.

Lì,

FIRMA

.....

Recapito telefonico

Numero fax

ALLEGATI

- Estratto mappa catastale in scala 1:2000
- Elaborato grafico in scala 1:200 contenente la dimostrazione all'indisponibilità di spazi da adibire a piazzola ecologica all'interno dell'area privata asservita;
- Elaborato grafico in scala 1:100 con l'indicazione dell'area da occupare
- Documentazione fotografica



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

PARTE RISERVATA ALL' UFFICIO COMPETENTE
--

A) ACQUISIZIONE PARERI

Vista la Legge _____ si / non si chiede parere a:

- Ufficio Polizia Municipale
- Ufficio Commercio
- Ufficio tecnico-LL.PP.
- Ufficio tecnico-Edilizia Privata
- Ufficio tecnico-manutentivo

.....

.....

.....

.....



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
PIAZZOLA ATTEZZATA PER LA COLLOCAZIONE DEI
CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO DI RSU SU AREA DI
PROPRIETA' CONDOMINIALE NON RECINTATA
(DGC n. 5 del 10.01.2010)**

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**

Il/la sottoscritto/a

residente a prov.

Via n. Codice Fiscale

..... Partita IVA

in qualità di (*barrare il punto interessato*):

- Amministratore (allegare copia della deliberazione di assemblea condominiale riportante specifica delega)
- Legale rappresentante
- Altro

del Condominio:

Via Civico

Località

della Ditta

Ragione SocialeC.F./P.IVA

sede legale in ViaCivico

Località

Con riferimento all'art. 5 delle "Linee Guida" approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2010 ad oggetto "Approvazione delle linee guida per la realizzazione di isole o piazzole ecologiche nelle proprietà condominiali per la concessione in uso di aree pubbliche"

CHIEDE

l'autorizzazione per la realizzazione di piazzola attrezzata per la collocazione dei contenitori per il conferimento di RSU in area di proprietà condominiale non recintata presso l'immobile sito in Via _____ civ.n. _____



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

avente dimensioni:

lunghezza : ml _____

larghezza: ml _____

per una superficie complessiva di mq _____

su area catastalmente identificata al Fg. _____ Mapp. _____

La/Il sottoscritta/o _____ si fa carico di ogni responsabilità civile e penale e delle relative spese in ordine a danni a persone o cose che potrebbero derivare dall'esecuzione dell'opera in oggetto.

Lì,

FIRMA

.....

Recapito telefonico

Numero fax

ALLEGATI

- Estratto mappa catastale in scala 1:2000
- Elaborato grafico in scala 1:200 con l'indicazione dell'area da occupare;
- Elaborato grafico in scala 1:200 riportante i dettagli progettuali dell'intervento
- Documentazione fotografica



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
PIAZZOLA ATTREZZATA PER LA COLLOCAZIONE DEI
CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO DI RSU ALL'INTERNO DI
PROPRIETA' CONDOMINIALE E/O AZIENDALE ED IN ADIACENZA
ALLA RECINZIONE**

(DGC n. 5 del 10.01.2010)

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**

Il/la sottoscritto/a

residente a prov.

Via n. Codice Fiscale

..... Partita IVA

in qualità di (*barrare il punto interessato*):

- Amministratore (allegare copia della deliberazione di assemblea condominiale riportante specifica delega)
- Legale rappresentante
- Altro

del Condominio:

Via Civico

Località

della Ditta

Ragione SocialeC.F./P.IVA

sede legale in ViaCivico

Località

Con riferimento al punto 2 lett. a) del disposto della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2010 ad oggetto "Approvazione delle linee guida per la realizzazione di isole o piazzole ecologiche nelle proprietà condominiali per la concessione in uso di aree pubbliche" ed in conformità alle "Linee Guida" approvate con la medesima deliberazione

CHIEDE



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

l'autorizzazione per la realizzazione di piazzola attrezzata per la collocazione dei contenitori per il conferimento di RSU in adiacenza alla recinzione esistente dell'immobile sito in Via _____ civ.n. _____
avente dimensioni:

lunghezza : ml _____

larghezza: ml _____

per una superficie complessiva di mq _____

su area catastalmente identificata al Fg. _____ Mapp. _____

La/Il sottoscritta/o _____ si fa carico di ogni responsabilità civile e penale e delle relative spese in ordine a danni a persone o cose che potrebbero derivare dall'esecuzione dell'opera in oggetto.

Lì,

FIRMA

.....

Recapito telefonico

Numero fax

ALLEGATI

- Estratto mappa catastale in scala 1:2000
- Elaborato grafico in scala 1:200 con l'indicazione dell'area da occupare
- Documentazione fotografica